

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE FONDAZIONE DEL BACINO CULTURALE E TURISTICO EVOLUTO DEL GARDA

INDICE GENERALE:

Art. 1	Costituzione – sede – delegazioni – natura giuridica	pag.2
Art. 2	Finalità	pag 2
Art. 3	Requisiti	pag 2
Art. 4	Attività strumentali, accessorie e connesse	pag 2
Art. 5	Patrimonio	pag.3
Art. 6	Fondi di gestione	pag 3
Art. 7	Esercizio finanziario e bilancio	pag 3
Art. 8	Membri della Fondazione	pag.4
Art. 9	Soci Fondatori Promotori	pag 4
Art. 10	Soci Partecipanti Fondatori	pag 5
Art. 11	Soci Partecipanti	pag 5
Art. 12	Soci Sostenitori	pag 5
Art. 13	Soci Benemeriti	pag 6
Art. 14	Esclusione e Recesso	pag 6
Art. 15	Organi della Fondazione	pag 6
Art. 16	Consiglio di Indirizzo	pag 7
Art. 17	Il Presidente della Fondazione	pag 8
Art. 18	Collegio dei Partecipanti	pag 8
Art. 19	Collegio dei Revisori dei Conti	pag 9
Art. 20	Il Direttore Generale	pag 9
Art. 21	Comitato di gestione	pag 9
Art. 22	Comitato di Controllo	pag 10
Art. 23	Comitato Tecnico Scientifico	pag 10
Art. 24	Clausola arbitrale	pag 11
Art. 25	Estinzione	pag 11
Art. 26	Clausola di rinvio	pag 11
Art. 27	Norma Transitoria	pag 11

Articolo 1

Costituzione – sede – delegazioni – natura giuridica

1.1 E' costituita la Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione del Bacino Culturale e Turistico Evoluto del Garda", di seguito denominata "Fondazione";

1.2 La Fondazione nasce dall'interpretazione degli articoli 14 e segg. del Codice Civile;

1.3 La sua sede legale è presso lo studio Ceradini-Pigarelli-Rossi e associati, Via Filopanti 2/A 37123 Verona;

Qualora fosse necessario per il raggiungimento di obiettivi legati a scopi istituzionali potranno essere costituite, nell'ambito del territorio della Regione Veneto, società, delegazioni o presidi secondari;

In via eccezionale e per fini promozionali, potranno essere costituite delegazioni o presidi secondari anche in ambito extraregionale;

1.4 La Fondazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente statuto e risponde ai principi ed allo schema giuridico della "Fondazione di Partecipazione" nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni, disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi ad esso collegate.

La Fondazione è apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili;

1.5 La denominazione "Fondazione del Bacino Culturale e Turistico Evoluto del Garda" e ogni suo segno distintivo verrà riportata in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, utilizzata per lo svolgimento delle attività.

Articolo 2

Finalità

1.1 La Fondazione persegue le proprie finalità di promozione, sviluppo e conoscenza nei settori legati al patrimonio storico, turistico, ambientale, sportivo, sociale e culturale in tutta la Regione Veneto, in particolare nell'area del Lago di Garda, assicurandone anche le migliori condizioni di valorizzazione, conservazione, conoscenza, fruizione e accessibilità pubblica;

Articolo 3

Requisiti

La Fondazione prevede espressamente:

1.1 di non avere scopo di lucro e di perseguire esclusivamente le finalità istituzionali di cui all'articolo 2;

1.2 il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali;

1.3 l'obbligo di impegnare gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e in quelle ad esse direttamente connesse;

1.4 l'obbligo di redigere il bilancio annuale;

1.5 l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione dovuto a qualunque causa, ad organizzazioni non lucrative di utilità pubblica o a fini di pubblica utilità.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà svolgere, tra l'altro, le seguenti attività:

1.1 condurre attività di studio, ricerca, analisi, sviluppo, progettazione, organizzazione, gestione, consulenza, informazione e formazione;

1.2 condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre ed altro;

1.3 stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati, funzionali, utili o opportuni

per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;

1.4 partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni, organizzazioni pubbliche e private le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità uguali, simili o affini a quelle della Fondazione;

1.5 costituire o concorrere alla costituzione, nell'ambito del territorio della Regione Veneto, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, così come regolamentato all'Articolo 1 Comma 1.3;

1.6 promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri;

1.7 partecipare a bandi regionali, nazionali e dell'Unione Europea, oltre a quelli proposti da qualsiasi altro Ente, pubblico, partecipato o privato;

1.8 produrre rilevazioni, indagini e statistiche finalizzate alla raccolta di dati e notizie utili;

1.9 realizzare ogni forma di comunicazione utile alla promozione e alla diffusione delle attività;

1.10 creare, sviluppare e rendere strutturale l'interazione tra pubblico e privato;

1.11 dare vita a partenariati sinergici per la realizzazione delle finalità della Fondazione.

1.12 La Fondazione potrà svolgere ogni attività annessa, connessa e strumentale per il raggiungimento delle proprie finalità.

Articolo 5

Patrimonio

Il fondo patrimoniale della Fondazione, come da D.G.R. della Regione Veneto n. 3418/2010, allegato A, lettera C, punto 3.1 è composto:

1.1 dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, in denaro o in beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo;

1.2 dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

1.3 dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

1.4 dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione viene utilizzato per l'ordinaria attività ed è composto:

1.1 dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;

1.2 dalle donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

1.3 da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici;

1.4 dai contributi volontari dei Fondatori, Partecipanti o terzi;

1.5 dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Articolo 7

Esercizio finanziario e bilancio

1.1 L'esercizio economico-finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

1.2 Entro il mese di Novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo e il documento programmatico annuale ed entro il 30 di aprile successivo il consuntivo dell'anno decorso e la relazione delle attività svolte.

Qualora particolari circostanze lo richiedano, il bilancio consuntivo e la relazione delle attività svolte potranno essere approvati entro il 30 giugno;

1.3 Con adeguato anticipo rispetto alla convocazione del Consiglio di Indirizzo, i bilanci e la relazione sull'andamento della gestione vanno consegnati al Collegio dei Revisori dei Conti;

1.4 Quindici giorni prima della riunione convocata per la loro approvazione, i bilanci, la relazione sull'andamento della gestione e la relazione dei Revisori dei Conti vanno inviate a tutti i membri del Consiglio di Indirizzo;

1.5 Gli organi della Fondazione, se delegati dal Consiglio di Indirizzo alla realizzazione di differenti attività, nell'ambito delle rispettive competenze e per la realizzazione delle stesse, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti del bilancio preventivo approvato;

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante o da membri del Consiglio di Indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati, se necessario, per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento, l'incremento o il miglioramento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali;

1.6 Copia del bilancio di esercizio, della relazione sull'andamento della gestione, della relazione dei Revisori dei Conti e del verbale di approvazione del Consiglio di Indirizzo, qualora previsto, dovranno essere depositate nei modi di legge.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori
- Partecipanti Fondatori
- Partecipanti
- Sostenitori
- Benemeriti

Articolo 9

Fondatori Promotori

1.1 Sono Fondatori Promotori i sotto elencati soggetti che hanno promosso e contribuito per la costituzione della Fondazione ed entrano di diritto, nella fase costituente, nel Consiglio di Indirizzo:

- Giemme SRL (amministratore unico Bellin Samanta)
- Casagrande Flavio
- Impresa Costruzioni Edili Cordioli Geom. Erminio Cordioli Erminio
- Architetto Giacomelli Paolo
- Lake Garda Business di A.Mattern ditta individuale legale rappr. Alexandra Mattern
- Nalin Annalisa
- Pasetto Giorgio
- Studio Professionale Ceradini Pigarelli Ranocchi Rossi (Pigarelli Claudio)
- S.O.L.E. Srl (Società Opere Lavorazioni Edili) legale rappresentante Quaggia Mirko

1.2 Qualora dovessero aderire alla Fondazione la Regione Veneto, Ministeri, Enti o società ad essi collegate, oltre che Enti o Istituzioni proprie dell'Unione Europea, ai medesimi spettano gli stessi diritti e le stesse prerogative previste dal presente statuto per i Fondatori Promotori.

Articolo 10

Partecipanti Fondatori

1.1 I Partecipanti Fondatori sono soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, singole o associate che, condividendo le finalità della Fondazione, aderiscono entro 24 mesi dalla data del riconoscimento da parte della Regione Veneto, impegnandosi a contribuire, su base annuale o pluriennale, al fondo di dotazione o al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali;

1.2 La Qualifica di Partecipante Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo dato viene regolarmente corrisposto e diviene effettiva solo dopo la formale accettazione da parte del Consiglio di Indirizzo;

1.3 I Partecipanti Fondatori potranno destinare il proprio contributo anche a singoli progetti rientranti nelle finalità della Fondazione;

1.4 I Partecipanti Fondatori devono impegnarsi in forma scritta a rispettare le norme del presente statuto;

1.5 I Partecipanti Fondatori, con voto a maggioranza del Consiglio di Indirizzo, potranno essere ammessi al Consiglio di Indirizzo stesso nella misura massima di 4 (quattro) consiglieri, compresi i Partecipanti e i Sostenitori, oltre a quelli spettanti di diritto ai Fondatori Promotori; rimarranno, comunque e sempre, di espressione dei Fondatori Promotori, rispettivamente il Presidente ed il Vice Presidente;

1.6 I Partecipanti Fondatori possono candidarsi per il Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 11

Partecipanti

1.1 I Partecipanti sono soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, singole o associate che, condividendo le finalità della Fondazione, chiedono di aderire, partecipando attivamente alla realizzazione delle attività e contribuendo alla vita della medesima con un contributo in denaro o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali;

1.2 I Partecipanti possono candidarsi per il Comitato Tecnico Scientifico e si devono impegnare formalmente a rispettare le norme del presente statuto;

1.3 Essi partecipano alle attività della Fondazione solo dopo la formale accettazione da parte del Consiglio di Indirizzo e la loro adesione dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente corrisposto;

1.4 I Partecipanti, con voto unanime del Consiglio di Indirizzo, potranno essere ammessi al Consiglio di Indirizzo stesso nella misura massima di 4 (quattro) consiglieri, compresi i Partecipanti Fondatori e i Sostenitori, oltre a quelli spettanti di diritto ai Fondatori Promotori; rimarranno, comunque e sempre, di espressione dei Fondatori Promotori, rispettivamente il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 12

Sostenitori

1.1 I Sostenitori sono soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, singole o associate che, condividendo le finalità della Fondazione, chiedono di aderire, impegnandosi con contributi in denaro o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali;

1.2 I Sostenitori acquisiscono tale qualifica solo dopo la formale accettazione da parte del Consiglio di Indirizzo e la loro adesione dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente corrisposto;

1.3 I Sostenitori si devono impegnare formalmente a rispettare le norme del presente statuto;

1.4 I Sostenitori, con voto unanime del Consiglio di Indirizzo, potranno essere ammessi al Consiglio di Indirizzo stesso nella misura massima di 4 (quattro) consiglieri, compresi i

Partecipanti Fondatori e i Partecipanti, oltre a quelli spettanti di diritto ai Fondatori Promotori; rimarranno, comunque e sempre, di espressione dei Fondatori Promotori, rispettivamente il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 13

Benemeriti

1.1 I Benemeriti sono persone eminenti a cui la Fondazione ritiene opportuno conferire tale qualifica, per la quale non è previsto il contributo di adesione;

1.2 I Benemeriti non possono accedere a cariche.

Articolo 14

Esclusione e Recesso

1.1 Il Consiglio di Indirizzo decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dalla Fondazione dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti Fondatori ed a maggioranza relativa quella delle altre tipologie di membri, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- condotta etica o morale contraria ai principi del presente statuto o della convivenza civile;
- condanna penale passata in giudicato;
- mancanza del rispetto del presente statuto;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

1.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

1.3 I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 15

Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo
- il Presidente della Fondazione
- il Collegio dei partecipanti
- il Collegio dei Revisori dei Conti

e se nominati:

- il Direttore Generale
- il Comitato di Gestione
- il Comitato di Controllo
- il Comitato Tecnico Scientifico

Articolo 16

Consiglio di Indirizzo

1.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero massimo di 13 membri.

La composizione sarà la seguente:

- uno ciascuno nominato dai Fondatori Promotori;
- quattro nominati dal Consiglio di Indirizzo stesso tra i Partecipanti Fondatori, i Partecipanti, i Sostenitori o tra i soggetti elencati all'Articolo 9 Comma 1.2;

1.2 I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del secondo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati, salvo revoca anticipata da parte del Consiglio di Indirizzo stesso;

1.3 Il membro del Consiglio di Indirizzo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto del comma 1.1 del presente articolo, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo;

Le cariche dei membri del Consiglio di Indirizzo non hanno il riconoscimento di alcun compenso, salvo il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni, preventivamente autorizzate e regolarmente documentate.

1.4 Il Consiglio di Indirizzo delibera le attività e i programmi della Fondazione e provvede alla amministrazione e gestione della Fondazione e, qualora venga nominato il Comitato di Gestione, alla verifica i risultati della gestione della medesima;

1.5 La qualità di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione e del Comitato Tecnico Scientifico;

1.6 In particolare provvede a:

1.6.1 stabilire, anche sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2;

1.6.2 approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Gestione e le relative relazioni annuali sulle attività svolte e da svolgere nell'anno successivo;

1.6.3 fissare i criteri per la nomina e per l'accettazione dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori nel Consiglio di Indirizzo, oltre a stabilire le quote annuali di partecipazione;

1.6.4 nominare il Presidente e i membri del Consiglio di Gestione, del Comitato Tecnico Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti;

1.6.5 deliberare in ordine al patrimonio della Fondazione;

1.6.6 nominare il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;

1.6.7 nominare il Direttore generale, stabilendone i compiti, la natura e la qualifica;

1.6.8 deliberare su eventuali modifiche statutarie;

1.6.9 proporre l'estinzione della Fondazione all'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. 361/2000;

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei e provanti la convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso deve contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e questa deve essere fissata il giorno successivo alla prima convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno sette consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione e l'estinzione dell'Ente, è necessaria la maggioranza assoluta.

Articolo 17

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Indirizzo e l'andamento delle attività, anche avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale o di altri soggetti delegati.

Il Presidente della Fondazione viene nominato la prima volta a maggioranza assoluta dei Fondatori Promotori, resta in carica, come il Consiglio di Indirizzo che presiede, fino all'approvazione del bilancio consuntivo del secondo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo successivamente a ratifica da parte del Consiglio di Indirizzo nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Indirizzo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 18

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i partecipanti alla Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Indirizzo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Il Collegio dei Partecipanti può riunirsi in forma plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione, nell'interesse della Fondazione, qualora venga ritenuto utile, possono essere invitati anche ospiti esterni.

Art. 19

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Per il primo mandato il Collegio sarà composto da un solo membro effettivo e da un solo supplente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere al consiglio di indirizzo notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del secondo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. Possono essere revocati in qualsiasi momento anche singolarmente, senza che occorra la giusta causa.

Articolo 20

Direttore Generale

Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio di Indirizzo e dura in carica per un periodo di due (2) anni, salvo revoca del rapporto da parte del Consiglio di Indirizzo stesso, con un preavviso minimo di tre (3) mesi.

Il Direttore Generale può partecipare alle adunanze del Consiglio di Indirizzo esclusivamente su convocazione del Presidente senza diritto di voto.

Il Direttore Generale provvede:

1.1 al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, avendone avuto preventiva autorizzazione dal Consiglio di Indirizzo o, in caso di urgenza, dal Presidente;

1.2 alla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Indirizzo;

1.3 alla firma della corrispondenza corrente, previa autorizzazione da parte del Presidente;

1.4 alla predisposizione delle relazioni annuali, del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo;

1.5 ad ogni altra attività finalizzata alla realizzazione delle attività comprese nel presente statuto e deliberate dal Consiglio di Indirizzo.

Il Direttore Generale risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Indirizzo.

Articolo 21

Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione può essere nominato dal Consiglio di Indirizzo nel caso in cui venga ritenuto utile alla miglior realizzazione delle attività della Fondazione.

Il Comitato di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.

Le cariche dei membri del Comitato di Gestione non hanno il riconoscimento di alcun compenso, salvo il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni, preventivamente autorizzate e regolarmente documentate.

Esso è composto da 5 a 8 membri, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo; essi restano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del Comitato di Gestione.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Comitato di Gestione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Articolo 22

Comitato di Controllo

Il Comitato di Controllo può essere nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è composto da un numero di membri variabile in base a quanti siano gli Enti Pubblici aderenti alla Fondazione. Ciascun Ente Pubblico aderente alla Fondazione ha diritto ad un proprio rappresentante designato all'interno del Comitato di Controllo stesso, essi restano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Le cariche dei membri del Comitato di Controllo non hanno il riconoscimento di alcun compenso, salvo il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni, preventivamente autorizzate e regolarmente documentate.

Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del Comitato di Controllo.

Il Comitato di Controllo ha la funzione di monitorare le attività della Fondazione in merito al corretto e trasparente utilizzo delle risorse pubbliche impiegate, all'operare nell'interesse della collettività e al rispetto delle leggi e delle normative in materia di pubblica amministrazione.

Articolo 23

Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico può essere nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è l'organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo tra tutti i Soci della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo ha la facoltà di nominare nel Comitato Tecnico Scientifico anche persone esterne ai membri, particolarmente esperte e qualificate nelle materie inerenti alle finalità della Fondazione, di cui all'articolo 2.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico.

Le cariche dei membri del Comitato Tecnico Scientifico non hanno il riconoscimento di alcun compenso, salvo il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni, preventivamente autorizzate e regolarmente documentate.

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge attività di raccordo e consulenza e fornisce indicazioni al Consiglio di Indirizzo per i programmi e le attività della Fondazione.

In particolare, il Comitato Tecnico Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma generale ed annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Indirizzo ne richieda espressamente il parere.

Il Comitato Tecnico Scientifico valuta il programma annuale delle attività da sottoporre al Consiglio di Indirizzo e definisce altresì gli aspetti culturali e scientifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Qualora il Consiglio di Indirizzo lo ritenga necessario è possibile costituire più Comitati Tecnico Scientifici, suddivisi per materie di competenza, sempre e comunque inerenti alle finalità della Fondazione.

Articolo 24

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Verona.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Verona.

Articolo 25

Estinzione

Il Consiglio di Indirizzo potrà proporre l'estinzione della Fondazione all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. 361/2000 che provvederà ad accertare, su istanza o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica prevista dall'art. 27 del Codice Civile, dando comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al Presidente del Tribunale, ai fini di cui all'art. 11 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

Articolo 26

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 27

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina.